

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 564

Prot. n. _____ del 05/09/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SARACINELLO

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Castore Spl, con prot. n. 206874/2023 per la modifica della circolazione in via Saracinello per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione per perdita idrica;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visto l'art. 38 comma 3 del Codice della Strada;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In via Saracinello incrocio con via Salita Acquedotto

Restringimento carreggiata lato est

Senso unico alternato regolato da moviere/semaforo

Segnalazione di lavori in corso

Limite di velocità di 20 km/h

traversa salita Acquedotto

Divieto di circolazione

dalle ore 07,00 del 05/09/2023 alle ore 18,00 del 07/09/2023

La Castore spl dovrà approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La Castore spa s.r.l., dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale, avvalendosi, di proprio personale munito di paletta da moviere.

La stessa Castore spl è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del servizio

Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente

Dott. Salvatore Zucco

